

Trasmissione: e-mail

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi Normativi/operativi

Attività:

Tipologia: Quesiti

Fascicolo: Anno 2007

Sottofascicolo: Edili - sconto 2006

Chiavi di ricerca: Edili

Autore: R S

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Oggetto: Sconto edile. Applicazione dello sconto nell'ipotesi di pagamento in forma rateale dell'autoliquidazione 2006/2007, ai sensi della legge 449/1997. Chiarimenti.

Pervengono alla scrivente Direzione centrale numerose richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione dello sconto edile, nell'ipotesi di pagamento in forma rateale prevista dalla legge 449/1997 dell'autoliquidazione 2006/2007, ai fini del rilascio del DURC.

Viene chiesto, in particolare, se il datore di lavoro, che non abbia applicato lo sconto alla scadenza dell'autoliquidazione e quindi abbia pagato entro il 16 febbraio u.s. l'importo della prima rata al lordo dello sconto, possa legittimamente applicare quest'ultimo a una delle rate successive, a sua discrezione, versando la differenza.

Al riguardo si precisa quanto segue:

1. l'art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il pagamento dell'autoliquidazione del premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato **in quattro rate di uguale importo** da versarsi alle scadenze del 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre, con l'applicazione degli interessi di legge sulle rate successive alla prima;
2. al fine di calcolare l'esatto importo da versare per effetto dell'applicazione retroattiva dello sconto, l'iter corretto è il seguente:
 - deve essere riconteggiata l'autoliquidazione 2006/2007 per determinare il premio **dovuto** al netto dello sconto;
 - l'importo così ottenuto deve essere diminuito dell'importo versato a titolo di prima rata;
 - il residuo deve essere suddiviso per le successive rate, da maggiorare degli interessi.

Ne deriva che non è l'importo dello sconto che va detratto, ma il maggior importo versato con la prima rata.

In tal senso sono già state fornite istruzioni con la nota del 9 marzo 2007 - prot. n. 2730 - con la quale è stato specificato che il maggior importo **pagato** poteva essere recuperato con le rate successive alla prima in scadenza al 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2007.

Pertanto, coloro che alla data del 16 maggio hanno versato un importo inferiore al dovuto, dovranno corrispondere la differenza con la rata in scadenza al 16 agosto.

Il Direttore Centrale
Dr. Ennio DI LUCA

